

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ed esprime il parere della Commissione.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1 ad eccezione dell'emendamento Pisapia 1.2 sul quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	433
<i>Votanti</i>	432
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	425
<i>Hanno votato no</i> .	7).

Sono conseguentemente assorbiti l'emendamento Pisapia 1.3 e l'articolo aggiuntivo Pisapia 1.01.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	440
<i>Votanti</i>	433
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i> ...	433).

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 2754-bis)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata *(vedi l'allegato A – A.C. 2754-bis sezione 5)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento Bonito 2.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si conforma al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bonito 2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, abbiamo espresso ieri, quali parlamentari dell'opposizione, ferme e precise censure al progetto di legge in esame. Esso nasce dall'espressa volontà di novellare un'importante riforma approvata dal centrosinistra nell'ambito del « pacchetto sicurezza ».

Come è noto – ma ne parleremo più diffusamente di qui a poco – con tale riforma razionalizzammo e semplificammo la procedura processuale destinata a dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi in Cassazione, giacché – è bene che i colleghi lo sappiano, anche se purtroppo li vedo assai distratti – intervenire su tale specifica attività della Corte di cassazione si palesava assolutamente necessario: nel 2000 sono stati presentati alla Suprema corte 50 mila ricorsi in materia penale, di cui il 50 per cento viene sistematicamente dichiarato inammissibile.

Prendendo spunto da tale necessità di controriforma – giacché quell'importante novella viene oggi posta nel nulla dall'articolo 3 che da qui a poco esamineremo –

si inserisce una serie di ulteriori norme, tutte, dal nostro punto di vista, particolarmente gravi.

La prima di tali norme è proprio quella contenuta nell'articolo 2, con il quale si amplia la possibilità di ricorrere in Cassazione, con un disposto che non possiamo assolutamente condividere. Sulla base dei numeri che ho fornito all'Assemblea, risulta evidente che il legislatore dovrebbe operare per diminuire il carico della Suprema corte. Viceversa, si va nella direzione diametralmente opposta.

L'articolo 606 del codice di procedura penale disciplina i casi in cui si può ricorrere in Cassazione. In particolare, la lettera *d*) disciplina il ricorso che intenda fondarsi sulla mancata ammissione di una prova decisiva ai fini della sentenza. Ebbene, si stabilisce il principio per cui il limite temporale posto dalla norma attuale — ed è un limite che fa riferimento all'inizio del processo — debba essere eliminato ed espunto, sulla base della considerazione che attualmente vi sono casi in cui il difensore chiede l'ammissione di una prova anche al di fuori del termine di cui all'articolo 495 del codice di procedura penale e che tale ipotesi non sarebbe prospettabile con il ricorso davanti alla Cassazione qualora il giudice negasse l'ammissione della prova.

Tutto ciò è falso. Tutto ciò non corrisponde alla verità. Ipotesi di questo tipo, comunque, possono essere portate all'attenzione della Cassazione. E questa norma, per quello che ne risulta dopo l'eliminazione dell'inciso, diventa una norma aperta, destinata ad incrementare ulteriormente il carico della Cassazione, soprattutto indebolendo il carattere orale del processo penale.

Per questo, chiediamo che l'emendamento venga approvato e questo tentativo venga posto nel nulla.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ieri, in quest'aula, sul provvedi-

mento di legge al nostro esame si è svolto un dibattito serio, approfondito e lungo, in relazione ad una serie di aspetti che la minoranza aveva individuato come suscettibili di censura. Rispetto ad essi, do atto al signor relatore di aver effettuato, a sua volta, un'analisi seria che lo ha portato a proporre alla Commissione — facendo sì che la Commissione recepisce tali indicazioni — alcune valutazioni che, tutto sommato, avevano il carattere di corrispondere all'esigenza di fondo rappresentata da questo provvedimento: si tratta di un tentativo di razionalizzare complessivamente l'intero settore della declaratoria di inammissibilità ovvero dell'accesso alla Corte di Cassazione.

Le valutazioni dalle quali muovevamo ieri, in relazione alla critica espressa dalla minoranza sul provvedimento, derivavano dal pericolo che del ricorso per Cassazione si abusasse e che i 50 mila ricorsi per Cassazione, non più soggetti al filtro preliminare della specifica sezione — oggi è la VII sezione —, potessero diventare motivo di funzionalità sempre minore dell'organo di legittimità. Devo dire che il provvedimento, quale oggi perviene all'esame dell'Assemblea, è sostanzialmente migliore di quello che è stato oggetto, ieri, dell'esame da parte di questo stesso ramo del Parlamento, perché almeno due aspetti sono stati oggetto di revisione.

Il primo è relativo all'individuazione nella sezione specifica, già prevista dall'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, della sede deputata a verificare l'inammissibilità dei ricorsi per Cassazione, una volta che il presidente della Corte di Cassazione avesse ritenuto che a questa sezione dovessero essere assegnati. Il secondo è relativo all'eliminazione di quella norma che si prestava ad un'interpretazione estremamente discutibile, quale era stata ridisegnata, e che si riferiva alla nuova disciplina dell'inammissibilità del ricorso e degli effetti sulla sospensione in materia di rimessione del processo.

Queste sono le valutazioni che ci portano, oggi, a dare di questo provvedimento un giudizio certamente diverso da quello che abbiamo espresso ieri. La valutazione

complessiva che mi unisce alle critiche di ordine generale espresse dal collega Bonito non mi impedisce un'autonomia di giudizio in relazione a questo specifico emendamento, del quale, in realtà, do una valutazione sostanzialmente diversa. Ragiono.

Se pure è vero che l'articolo 495 impone la deduzione di prova in una fase particolare del processo e se pure è vero che il rinvio dell'articolo 606 al n. 2 dell'articolo 495 ha un carattere restrittivo, non possiamo non considerare che, in realtà, il limite corre il rischio di diventare esso stesso un pregiudizio per il diritto alla prova.

Dico questo perché, in realtà, permane pur sempre immutato il giudizio della suprema corte di legittimità sulla decisività della prova della quale si lamenta la mancata assunzione. Non a caso, l'articolo 606, comma 1, lettera *d*), che verrebbe così modificato a seguito dell'approvazione di questa modifica, ammetterebbe in sostanza tra i motivi di ricorso la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta. È ovvio che il giudizio sulla decisività della prova non proviene né dalla parte, né dai precedenti giudizi di merito, ma esclusivamente dalla Corte di cassazione che dovrà valutare se la prova effettivamente ha il carattere della decisività.

Ma vi è di più, perché in realtà non esiste nel nostro ordinamento un limite della deducibilità della prova nella fase prevista dall'articolo 495, se non esclusivamente in relazione alla prova orale. Infatti, la Cassazione ha più volte detto che, risolvendo un problema che si era posto per esempio in relazione alla prova documentale, questo limite temporale non esiste più. Inoltre, vi è anche da tener presente che anche la prova orale può emergere in ordine alla sua essenzialità nel corso del dibattimento: mi riferisco, ad esempio, a tutte le prove *de relato*, oppure alla necessità di ascoltare un testimone che può derivare dalla produzione di un documento per cui si faccia riferimento alla necessità di accertarne l'autenticità, oppure alla necessità di accertarne la

provenienza, ovvero ancora alla necessità di avere in ordine a quel documento che è stato prodotto tutta una serie di riscontri che soltanto le prove orali possono fornire.

Ecco perché ritengo che, pur condividendo le valutazioni che il collega Bonito faceva in ordine alla necessità di non ampliare eccessivamente il quadro di accessibilità al ricorso per cassazione per evitare che questa diventi uno strumento — e lo diremo dopo su una norma che è assolutamente inaccettabile — per dilazionare il processo in funzione di un istituto, come la prescrizione, che dovrebbe essere certamente modificato — e spero lo sia entro breve —, non posso sacrificare sull'altare di queste valutazioni il diritto sacrosanto alla prova perché esso attiene alla libertà degli individui. Quindi, con riferimento a questo specifico argomento credo di dover dare una valutazione di positività sull'emendamento che viene prospettato.

PRESIDENTE. Avverto che, poiché è stato presentato un solo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 2, porrò in votazione il mantenimento dello stesso.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	420
<i>Votanti</i>	419
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	210
<i>Hanno votato sì</i>	271
<i>Hanno votato no</i> ..	148).

(Esame dell'articolo 3 – A.C. 2754-bis)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 2754-bis sezione 6)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor presidente, esprimo un parere favorevole sull'emendamento 3.10 della Commissione, mentre su tutti gli altri è contrario

PRESIDENTE. Il Governo ?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 3.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, direi che a questo punto siamo al cuore della proposta di legge. Qui affrontiamo questione certamente più delicata (non che fosse meno delicata quella precedente e mi dispiace anche di non essere riuscito ad essere chiaro — probabilmente per mia incapacità — nell'espone i gravi pericoli connessi all'approvazione della norma che abbiamo testé votato). Va bene, ma non mancherà il modo e il tempo per tornare su quella materia.

Adesso occupiamoci dell'articolo 3. Giova ricordare — ieri, infatti, molti colleghi non erano presenti in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento in esame — che la Suprema corte di Cassazione nel nostro paese viene investita annualmente di oltre 80 mila ricorsi, dei quali 50, 45 o 48 mila sono presentati in materia penale. Non devo spendere molte parole per dimostrare che tali dati contraddicono alla funzione stessa di una suprema Corte; non esiste al mondo Corte suprema che debba occuparsi di un numero così rilevante di processi.

Questa è una delle ragioni per le quali le funzioni storiche tradizionali della nostra Cassazione si vanno ormai perdendo, disperdendo e diluendo. Vi è, comunque,

una straordinaria contraddizione che noi, come classe politica, dirigente, parlamentare, abbiamo il dovere di risolvere.

Il Governo di centrosinistra ha realizzato una cosa importantissima: ha fatto approvare una piccola grande norma, nell'ambito del pacchetto sicurezza, per rendere più veloci i processi in Cassazione. Quella riforma, che adesso con l'articolo 3 del provvedimento in esame si tenta di svuotare, di limitare e di contenere, ha già prodotto in soli due anni un effetto straordinario. La durata dei processi in Cassazione in materia penale si è ridotta di un terzo (i processi in Cassazione durano il 30 per cento in meno del tempo grazie all'operato della VII sezione della medesima che si occupa soltanto di inammissibilità). Dei cinquantamila ricorsi presentati alla suprema Corte in materia penale, cari colleghi, la metà (25 mila ricorsi circa) sono dichiarati poi inammissibili e, peraltro, producono effetti devastanti per quanto riguarda la tutela dei diritti, la buona efficienza del sistema e l'organizzazione della suprema Corte.

Non so, signor sottosegretario, se, a causa della nostra bellissima lingua, si abbia l'impressione di leggere testi così diversi. Credo quanto meno di saper leggere e ciò che leggo, nonostante gli interventi modificativi apportati nelle ultime ore, è che si porta un attacco feroce, diretto, cinico e freddo a quella piccola grande riforma che ha consentito nel 2002 alla suprema Corte e ad una sola sezione, quella apposita, di definire ventimila e quarantotto procedimenti portati all'attenzione della stessa. Si tratta di dati inoppugnabili.

È stata approvata una riforma che funziona (ha, infatti, prodotto dei cambiamenti, dando respiro alla suprema Corte, abbreviando i processi penali e contenendoli nel tempo), ma si interviene e si cerca di porre nel nulla i suoi effetti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI (*ore 18,56*)

FRANCESCO BONITO. Si dirà da qui a poco — lo dirà il relatore — che tutto ciò

non corrisponde a verità, che l'intervento è migliorativo e che vi sono i sacrosanti diritti da tutelare.

Stiamo parlando di abuso della giurisdizione, ovvero di abusi nell'utilizzo di strumenti e norme processuali. Di questo stiamo parlando! Anche se, ed è quello che più interessa, si dirà di non toccare la VII sezione, nel senso che essa potrà continuare a lavorare, la VII sezione potrà occuparsi esattamente della metà dei processi e dei procedimenti di cui oggi si occupa. Si misura allora qui se vogliamo tutelare l'interesse dei cittadini ovvero di una minoranza curiale evidentemente assai potente in questo Parlamento: io sono dalla parte dei cittadini!

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che la bontà di una legge possa essere valutata sulla base di numeri che l'onorevole Bonito ci offre, dal momento che non è certo la quantità delle decisioni che può fare di queste stesse decisioni quel processo giusto a cui noi aspiriamo. Certamente è importante l'efficienza e questa legge non tocca l'aspetto dell'efficienza, ma è anche importante che le sentenze emesse rispondano a principi di tipo costituzionale.

Ebbene, questa norma riguarda semplicemente un minimo di garanzie per quanto attiene alla presenza del difensore laddove la Corte di cassazione sia chiamata a decidere su un caso di inammissibilità. Non so come possa l'onorevole Bonito dimenticare che egli è stato firmatario di una proposta di legge, unitamente ad altri autorevoli esponenti dell'opposizione; proposta di legge, quella sì, che avrebbe paralizzato il funzionamento della Corte di cassazione perché prevedeva che in tutti i casi, anche di fronte ad una situazione di assoluta mancanza dei motivi di ricorso ed anche in presenza della mancanza della firma, sarebbe stata obbligatoria la presenza del difensore.

Credo che la coerenza, anche politica, faccia parte della presentabilità delle ragioni che vengono offerte ai colleghi. Con questa differenziazione delle diverse situazioni noi abbiamo salvato la funzionalità e nello stesso tempo le garanzie, perché questa proposta prevede che in alcune situazioni in cui è evidente l'inammissibilità, questa sia dichiarata *ex officio*, senza intervento della difesa; in alcune situazioni in cui, viceversa, è possibile che vi sia un errore giudiziario, cosa che evidentemente interessa relativamente all'onorevole Bonito, sia possibile per il difensore presentare ragioni e memorie scritte.

Laddove invece si parli del merito, laddove cioè il presidente della Corte di cassazione ritenga che si sia di fronte ad un caso di manifesta infondatezza, dal momento che il concetto di manifesto è molto relativo — l'unica differenza tra il caso in cui si discute in aula e quello in cui si discute in camera di consiglio è che sia manifesta o non manifesta l'infondatezza —, è chiaro che ci siamo preoccupati che in quell'unico caso vi sia anche la presenza del difensore, il quale chiederà di essere presente e sarà eventualmente, tra le molte parti, l'unico difensore presente.

Una volta approvato l'articolo 111 che considera il contraddittorio come lo strumento centrale, nel senso che contraddittorio vuol dire poter convincere il giudice attraverso le buone ragioni che si esprimono, ascoltati e a voce, davanti al giudice, in questa situazione il minimo che si possa fare è che laddove vi sia una richiesta di inammissibilità, perché i motivi appaiano manifestamente non fondati, si consenta al difensore di partecipare alla camera di consiglio.

Questo è tutto ciò che viene rappresentato dall'onorevole Bonito come se fosse la distruzione del sistema attuale in Cassazione; è il minimo che possiamo garantire alla parte che ha diritto di rappresentare le proprie ragioni di fronte al rischio che una sentenza diventi definitiva e laddove, invece, quella infondatezza sia tutt'altro che manifesta.

A me pare, quindi, che l'ultima formulazione che la Commissione ha proposto

all'Assemblea rispetti, da un lato, il mantenimento dell'efficienza e, dall'altro, una parte, una minima parte di garanzia che è insopprimibile di fronte ai principi costituzionali (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	374
Votanti	370
Astenuti	4
Maggioranza	186
Hanno votato sì	172
Hanno votato no ..	198).

Prendo atto che gli onorevoli Perrotta, Santori e Spina Diana non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ovviamente ribadisco integralmente le dichiarazioni che ho fatto poc'anzi. Prendo la parola per preannunciare il voto contrario dei democratici di sinistra anche sulla riformulazione della Commissione e, in parte, anche per fatto personale, perché il presidente della mia Commissione ha voluto ricordare che io sono il terzo firmatario di una proposta di legge — tra l'altro abbinata alla presente — che conteneva principi che io, in questo momento, sto contrastando.

La circostanza che io abbia firmato quella proposta di legge è assolutamente vera, ma è altrettanto vero che, nel momento in cui ho firmato quella proposta di legge, non mi sono reso conto di quello che firmavo e non ho nessuna difficoltà a

riconoscerlo. Questo per ribadire che ciò che stiamo approvando è una cosa bruttissima, è una controriforma inaccettabile e che le argomentazioni astratte del presidente della Commissione non appaiono assolutamente fondate e non possono essere condivise.

Qui stiamo parlando, cari colleghi, non di diritti di difesa, non di diritti di libertà, non di processi con la « p » maiuscola; stiamo parlando di pretestuose motivazioni sistematicamente addotte sul piano difensivo per perdere tempo, utilizzando norme processuali in modo assolutamente ostruzionistico!

La modifica dell'attuale disciplina che viene proposta porrà nel nulla la possibilità di dichiarare speditamente e copiosamente le inammissibilità in corso. E non è affatto vero che non venga tutelato il diritto di difesa, perché il difensore, rispetto ai casi di manifesta inammissibilità dei ricorsi — perché i motivi non esistono e sono assolutamente inventati, perché non c'è corrispondenza processuale, perché neppure il Padreterno può salvare i processi —, ebbene, anche in questi casi, in camera di consiglio, l'avvocato difensore potrà presentare volumi di memorie difensive!

Il fatto è che la richiesta che viene qui prevista come possibilità — e questo vi dice che, essendo una possibilità, se ne può anche fare a meno — per l'avvocato di chiedere di essere ammesso alla camera di consiglio per discutere oralmente le sue ragioni avrà l'effetto di ridurre il numero dei processi che si potranno discutere in quella udienza e il dato del 2002, quelle oltre ventimila declaratorie di inammissibilità, non potranno più esserci, perché se oggi si fanno 160 processi ad udienza nella VII sezione, ogni volta che dieci avvocati chiederanno di essere sentiti, ancorché pretestuosamente, ma esercitando un loro diritto, ebbene, renderanno impossibile i 160 esami!

Tutto qui. Questa è la realtà delle cose e questo è il tentativo controriformatore che è in atto. Tutto il resto sono astratte considerazioni che possono valere per quel che valgono.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, non ho compreso l'eroico furore del collega in ordine a ciò che ha affermato essere una cosa stravolgente rispetto ad un'esigenza di giustizia. Onorevole Bonito, credo che la parola distingue l'uomo dalla bestia; un documento scritto può avere una sua gelida e non sofferta impostazione di carattere esplicativo che solo la parola, il calore e il sentimento della difesa possono portare all'attenzione di una sezione dove centosessanta ricorsi, tutti insieme, possono portare ad una visione puramente massificata del diritto, in cui le ragioni e i torti, le buone o le cattive impostazioni di carattere giuridico possono arrivare ad un appiattimento che non ha nulla di selettivo e di corrispondente ad un'esigenza di effettiva giustizia. Anzi, proprio la ghigliottina dell'inammissibilità è il momento in cui è necessario che la difesa faccia sentire la propria voce, una volta considerati tutti gli aspetti che il collega Pecorella, poco fa, ha indicato in ordine a ciò che è necessario compiere, affinché, prima di questo momento, sia possibile la presentazione, non solo di una memoria, ma anche di una difesa efficace.

Ritengo che sdegnarsi per questo (si può non condividere) sia una cosa — mi permetto di dire — passatista e corporativa dal lato che non considero positivo. Forse, da questo punto di vista, la Camera dovrebbe, solo per gli argomenti che sono stati portati contro, votare a favore, in una visione in cui l'equilibrio delle parti e il diritto del giudice a sentire le ragioni delle parti consenta un effettivo e concreto giudizio di responsabilità, in questo caso addirittura di inammissibilità di una fase processuale delicata come quella della Cassazione (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vivendo quest'esperienza nuova per me parlamentare, rilevo che, in politica, anche l'ovvio viene ripudiato. Se si legge attentamente, obbiettivamente ed onestamente questo testo di legge, si deve pervenire inevitabilmente alla conclusione che si tratta di un testo migliorativo in funzione del programma deflattivo che l'onorevole Bonito, poco fa, ha esaltato fino all'esasperazione.

Bisogna leggerle le norme, per capirle prima e per criticarle dopo. In sostanza, questo relatore, ieri, in sede di discussione sulle linee generali, ha dato atto che la modifica dell'articolo 610, risalente all'ultima legislatura, ha prodotto risultati positivi. Abbiamo inteso solamente migliorare questa norma. Si parlava della costituzione di una sezione apposita che doveva ospitare tutti i ricorsi, eventualmente da dichiarare inammissibili. Tuttavia, la vivace contestazione dell'onorevole Bonito ha omesso di richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un'appendice dell'articolo 1 che, a mio avviso, non può essere trascurata; l'articolo 1-*bis* ha previsto una declaratoria di inammissibilità che percorre itinerari rapidissimi. Voi non li avevate previsti. Ecco perché i ricorsi che sono stati decisi finora — e male — con la VII sezione hanno avuto un percorso più lungo.

Noi, invece, con il comma 1-*bis*, diciamo che vi sono alcune declaratorie di inammissibilità che si fondano semplicemente su cause di inammissibilità evidenti, in relazione alle quali vi è un percorso più rapido.

Poi, vi state lamentando che avevamo voluto affossare la settima sezione. Vi abbiamo subito assecondati: se leggerete la modifica che da qui a poco sottoporremo all'esame dell'Assemblea, vedrete che la settima sezione è rimasta! Avreste reso un pessimo servizio alla Cassazione, perché ci avete chiesto di ritirare quella parte della disposizione che prevedeva la facoltà del presidente di interessare anche altre se-

zioni. Perché non abbiate gradito questo carattere estensivo del provvedimento non sono ancora riuscito a capirlo!

Quindi, non accettiamo gli addebiti mossici né sotto il profilo della modifica dell'articolo 610, rispetto all'assegnazione alla sezione, che è rimasta, né rispetto all'altro profilo.

Ma com'è che si dice che gli avvocati propongono motivi pretestuosi? Li possono anche proporre i motivi pretestuosi: è un loro diritto proporli ...

FRANCESCO BONITO. Certo!

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. ... ma è anche nella facoltà della Cassazione di rigettarli, perché noi abbiamo proposto, con questa nuova normativa, che, quando i motivi sono evidentemente inammissibili, si possono dichiarare tali senza il percorso della camera di consiglio che la vecchia normativa, la vostra normativa, prevedeva.

Ecco la ragione per la quale, con convinzione e con forza, mi dichiaro convinto della bontà di questo provvedimento ed invito l'Assemblea ad approvarlo senza esitazioni e senza riserva mentale alcuna (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Gironda Veraldi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, abbiamo sentito, in audizione, il presidente della Corte suprema di cassazione, Marvulli, il quale, per la verità, ha aderito quasi entusiasticamente alla proposta di legge che noi stavamo varando, salvo qualche osservazione di cui ci stiamo occupando.

ANNA FINOCCHIARO. Ma cosa dice?

FRANCESCO BONITO. Cosa dici? Cosa dici?

SERGIO COLA. Onorevole Bonito, lei che ha questa reazione forse un po' inconsulta, mi sembra che abbia avuto un annebbiamento mentale, per la semplice ragione che, qui, non ha fatto altro che tutelare una categoria, senza rendersi conto che la giustizia deve essere giusta nel vero senso della parola e che, se la giustizia non è giusta — perché vi sono decisioni assolutamente non condivisibili che servono ad eliminare il carico, posto che la manifesta infondatezza viene dichiarata, o è stata dichiarata, nella maggior parte dei casi, anche in casi nei quali non doveva essere dichiarata —, allora questa correzione dell'onorevole Gironda, esposta così compiutamente, è una correzione che è a tutela di tutti.

Se, poi, vogliamo dire che la Corte di cassazione deve dichiarare la manifesta infondatezza senza la partecipazione dei difensori, ma solo attraverso le memorie difensive, a causa del carico — che, peraltro, il presidente Marvulli ha affermato non essere assolutamente eccessivo ed essere, anzi, nella norma (almeno su questo l'onorevole Bonito non potrà assolutamente non condividere queste mie affermazioni) —, basterà leggere ...

FRANCESCO BONITO. Cinquantamila ricorsi!

SERGIO COLA. ... basterà leggere il resoconto dell'audizione del presidente Marvulli per verificare che quanto sto dicendo non è assolutamente peregrino.

Allora, qual è il discorso? Non solo si è accolta la vostra osservazione di non assegnare alle singole sezioni e di far rimanere in vita la settimana, ma si è detto che solo in caso di manifesta infondatezza — non negli altri casi tassativi, nei quali vi è la possibilità di dichiarare l'inammissibilità ancorché la difesa non sia presente —, solo nel caso di inammissibilità per manifesta infondatezza, e non obbligato-

riamente, ma soltanto a seguito di richiesta del difensore, quest'ultimo ha la possibilità di essere sentito e di smentire così, attraverso le argomentazioni, che sono più pregnanti quando sono orali, una declaratoria di manifesta infondatezza senza alcun fondamento.

Si vuole impedire tutto questo? Allora, diciamo, onorevole Bonito, che facciamo la sua giustizia, una giustizia nella quale vi sia solamente la tutela dei magistrati ...

FRANCESCO BONITO. La tutela dei cittadini!

SERGIO COLA. ... e non vi sia la tutela dell'altra parte.

Noi a questo assolutamente non ci stiamo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, il collega Bonito ha dalla sua una evidente buona fede radicata su valori effettivi; egli ha invocato la chiarezza del linguaggio come elemento di discriminazione tra il torto e la ragione circa determinate posizioni normative. Io da questo muovo, signor Presidente, per dire che ancora una volta la mancanza di tecnica, la mancanza di cognizioni giuridiche sta determinando una serie di confusioni gravi che sono terminologiche e quindi concettuali. Mi riferisco al concetto di inammissibilità, che è nella prima parte dell'articolo 3 e poi è ripetuto letteralmente nel comma 1-bis dello stesso articolo.

Orbene, mi permetto di puntualizzare questo concetto. Nel nostro ordinamento processuale la inammissibilità è fenomeno convenzionale, nel senso che si sono convenute le ipotesi in cui l'inammissibilità dell'impugnazione derivi da determinati vizi dell'attività processuale. E qua indiscriminatamente si parla di inammissibilità, che l'onorevole Pecorella ha detto essere, per un verso, *ictu oculi*, e dall'altro invece sarebbe problematica. Sarebbe ba-

stato, signor sottosegretario, che studiaste un poco. In realtà, le ipotesi per le quali è prevista, anzi, non è prevista la presenza del difensore non sono casi di inammissibilità ma casi di inesistenza giuridica, che è categoria diversa e più radicale. Se al posto di inammissibilità, di cui al comma 1-bis dell'articolo 3, noi sostituiamo il termine inesistenza, per cui la Cassazione puramente e semplicemente prende atto di un fatto negativo nel mondo giuridico, cioè l'inesistenza, allora quella stessa discriminazione sottile che si vuol fare tra inammissibilità *ictu oculi* e inammissibilità problematica viene meno. La solita approssimazione, cui ci abitua purtroppo il legislatore in queste materie, che talvolta copre la necessità di far presto, ma più sovente copre la ignoranza tecnica, sarebbe qualcosa di rimediabile — ripeto — sostituendo all'ipotesi dell'inammissibilità di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 il termine inesistenza. Là mi pare che l'onorevole Bonito potrebbe mettere da parte le sue preoccupazioni perché l'inesistenza è una categoria che proprio nel processo è stata concretata e individuata. Poi, quanto all'essere dalla parte dei cittadini, il caro onorevole Bonito non mi può dire, non ci può far ascoltare l'eresia che si è da parte dalla parte dei cittadini se i processi vanno sveltamente avanti e al tempo stesso li si priva di una potenzialità di tutela. Così si è dalla parte dei cittadini: perseguendo l'una e l'altra cosa, ma prima di ogni altra la pienezza della tutela. E questa disposizione di cui stiamo discutendo, salvo l'improprietà del termine di inammissibilità *ictu oculi*, che andrebbe sostituito con il termine inesistenza, mi pare che garantisca nei limiti del possibile il bene della tutela processuale penale (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per contestare alcune delle affermazioni fatte dall'onorevole Cola. Come sempre, ci sono

discorsi buoni per i convegni e discorsi buoni per le aule parlamentari; atteggiamenti, quindi, illuminati e lungimiranti per quanto riguarda le occasioni pubbliche di studio e di approfondimento, e poi altri interessi che muovono le discussioni dentro le aule parlamentari. Il rapporto dovrebbe essere rovesciato ma, ahimè, questa è la prassi.

Due sono i filoni di ragionamento sui quali più volte il Parlamento si è impegnato discutendo di Corte di cassazione. Il primo attiene certamente alla necessità di ricondurre la Corte di cassazione alle funzioni proprie di giudice di legittimità; su questo tema ricordo anche un intervento molto interessante svolto qualche anno fa dal vicepresidente Biondi. Il secondo, che è esigenza diffusa e direi costantemente pressante sul Parlamento, è quello di ridare efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, soprattutto in questo caso su cui stiamo discutendo in tema di Corte di cassazione la quale, rispetto alle corti supreme degli altri paesi europei, registra un afflusso di carico che francamente è ingiustificato dalla natura stessa dell'organo.

Questa VII sezione, contrariamente a quanto sostiene l'onorevole Cola, secondo le parole del procuratore generale Favara — ho qui la relazione —, ha svolto un lavoro rispetto al quale egli dice che il bilancio è senz'altro positivo.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro, si avvii a concludere.

ANNA FINOCCHIARO. Concludo, Presidente. Allora, io vedo la strumentalità nelle parole dell'onorevole Cola e in questo disegno di legge, e sono assolutamente contraria. È fine principale ridare alla Corte di cassazione il ruolo di giudice di legittimità e garantire efficienza all'azione della giurisdizione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento 3.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Presidente, Presidente! Vedo addirittura voti tripli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

ANTONIO LEONE. Ruzzante, ce l'hai al primo banco, guarda!

PRESIDENTE. I deputati segretari sono pregati di effettuare gli opportuni controlli (*I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente — Commenti*).

SERGIO COLA. Ruzzante, guarda là, dietro di te! È meglio che stai zitto!

PRESIDENTE. Colleghi, è inutile che alzate la voce, i deputati segretari stanno effettuando gli accertamenti. Calma!

Invito i deputati segretari ad accelerare le operazioni di verifica (*Commenti*).

Prego i deputati segretari di verificare e di recarsi presso la Presidenza, grazie (*Commenti*).

Onorevoli segretari, per favore, a me le tessere, grazie. Onorevole Deodato, la prego di portarci, se ci sono, tessere fuori luogo (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, un attimo di silenzio, per favore: dagli accertamenti effettuati dai deputati segretari risulta un numero rilevante di tessere che stavano fuori posto...

ELIO VITO. E chi lo ha detto?

PRESIDENTE. Onorevole, è inutile che lei faccia così, la prego: sia rispettoso nei confronti della Presidenza e colgo l'occasione anche per dire che, quando gli onorevoli segretari si recano nei banchi, devono essere trattati con il rispetto che meritano quali membri dell'Ufficio di Presidenza (*Applausi*). Comunque, siccome ho

elementi per ritenere che questa votazione non sia regolare, la annullo e sarà ripetuta (*Commenti*)!

Passiamo ai voti (*Commenti del deputato Elio Vito*)... Siamo in votazione, onorevole Elio Vito, e lei parlerà dopo!

Indico nuovamente la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	373
Votanti	372
Astenuti	1
Maggioranza	187
Hanno votato sì	208
Hanno votato no ..	164).

Prendo atto che l'onorevole Villetti ha erroneamente votato a favore, mentre intendeva esprimere un voto contrario.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, intervengo solo per rilevare che occorre stabilire un metodo cui i deputati segretari devono attenersi quando compiono le opportune verifiche delle votazioni, perché è evidente, signor Presidente, che, una volta che la votazione è chiusa — come lei l'ha chiusa —, si può solo proclamare il risultato e che a mia memoria, come ha ricordato anche il Presidente della Camera nella scorsa settimana, non ci sono precedenti di votazioni che sono state annullate.

Nella scorsa settimana noi abbiamo accettato un voto nel quale eravamo stati sconfitti: nonostante si fossero registrate delle irregolarità nella votazione, il Presidente della Camera non ha annullato la

votazione (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania*).

D'altra parte, signor Presidente, è evidente che i deputati segretari, a votazione chiusa, possono avere tolto — ed hanno tolto — delle schede di colleghi che in quel momento erano assenti, ma che avevano regolarmente votato e sono usciti (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*). Se lasciavano la scheda per dieci minuti cosa significa (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)? Quindi, signor Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Elio Vito...

ELIO VITO. D'altra parte, la « pesca » delle schede che è stata fatta — e lei lo potrà testimoniare — dimostra come le schede siano state, appunto, « pescate » in tutti i settori dell'aula, a dimostrazione che questo non ha alterato la votazione che si è svolta.

Quindi, signor Presidente, credo solo che occorra dare disposizioni e regole precise anche quando i deputati segretari si recano a fare un lavoro che tutti noi rispettiamo, come naturalmente va rispettato anche il lavoro dei colleghi che partecipano alla votazione (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Onorevole Elio Vito, vorrei ricordarle, incidentalmente, che nell'occasione alla quale lei fa riferimento la Presidenza aveva già proclamato l'esito del voto. Vi sono comunque precedenti nei quali, in mancanza di proclamazione, la votazione è stata annullata.

La prego poi di andare alla sostanza delle cose: siamo nel Parlamento e, quando si constata, purtroppo, che ci sono colleghi che risulta abbiano votato pure non essendo presenti nei loro banchi, credo sia un dovere morale, oltre che giuridico, annullare la votazione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire prima che lei replicasse, anche perché, a memoria, mi sembra che ci siano episodi, anche nella scorsa legislatura, che ci fanno vedere come una votazione chiusa, constatato il verificarsi di situazioni « anomale », veniva fatta ripetere. Quindi, credo che questa sia una cosa anche giusta, perché era palese che c'era un'alterazione delle votazioni; poi, al di là del risultato, la votazione è alterata, perché qualcuno ha votato per due o addirittura per tre, come abbiamo visto.

Comunque, signor Presidente, vorrei rinnovare alla Presidenza la questione che noi, come forze di opposizione, da mesi (vorrei dire da qualche anno) abbiamo posto, riguardante la possibilità di installare un meccanismo inequivocabile per quanto concerne l'espressione del voto. Lei, giustamente, faceva notare l'immoralità del doppio voto in un Parlamento quando si assumono decisioni che riguardano questioni delicate (*Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia*), indipendentemente da chi lo esprime (questo sia ben chiaro).

Allora, le chiedo di rivolgere nuovamente al Presidente Casini la nostra richiesta di installare un metodo che ponga fine a qualsiasi altra discussione al riguardo. Siccome tali metodi esistono, non possono essere accampate giustificazioni e scuse concernenti la questione delle tecnologie. Esse esistono e, se vi sono difficoltà, possiamo anche suggerire qualche pista di lavoro in questa direzione. In tal modo, credo che la faremmo finita, una volta per tutte, con queste discussioni (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, non vorrei che si svolgesse un dibattito in Parlamento su questo argomento. In sostanza, sono intervenuti rappresentanti di gruppi che hanno manifestato opinioni diverse e, quindi, la vorrei pregare di non prendere la parola per procedere così alla chiusura dei nostri lavori. La ringrazio molto, onorevole Boccia.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

FRANCESCO BONITO. Presidente !

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, la votazione è già stata indetta...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	360
Votanti	358
Astenuti	2
Maggioranza	180
Hanno votato sì	216
Hanno votato no ..	142).

Sono così preclusi o assorbiti i restanti emendamenti.

Onorevole Bonito, mi dispiace, ma non sono stato avvertito in tempo...

Prendo atto che gli onorevoli Campa, Dorina Bianchi, Stradella e Amoruso non sono riusciti a votare.

Considerato che sono le 19,35 e che per le 19,30 è stata convocata la Giunta per il regolamento, ritengo di rinviare a domani il seguito del dibattito.

Annunzio del rinnovo dell'ufficio di presidenza di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che, con lettera pervenuta in data 7 ottobre 2003, il presidente del gruppo parlamentare Rifondazione comunista ha reso noto che, in data 6 ottobre 2003, l'assemblea del

gruppo ha riconfermato il deputato Francesco Giordano presidente del gruppo e i deputati Graziella Mascia e Giovanni Russo Spina vicepresidenti del gruppo medesimo.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 8 ottobre 2003, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

PECORELLA: Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (*Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge n. 2754, deliberato dall'Assemblea il 18 settembre 2002*) (2754-bis-A)

e dell'abbinata proposta di legge: SINCALCHI ed altri (2452).

— *Relatore:* Gironza Veraldi.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 784-1140 — D'iniziativa dei senatori CUTRUFO ed altri; BATTISTI ed altri: Norme sull'istituto di studi politici «San Pio V» di Roma (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (3856-A)

e delle abbinata proposte di legge: ANGELA NAPOLI; TANZILLI ed altri; PATRIA ed altri; TONINO LODDO ed altri (1279-1709-2550-2816).

Relatore: Orsini.

(ore 15)

3. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

(ore 17)

4. — Svolgimento di interpellanze urgenti.

La seduta termina alle 19,35.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 6 ottobre 2003, nell'intervento dell'onorevole Bricolo, a pagina 35, seconda colonna, alla quarta riga, la parola « e » si intende sostituita dalle parole « , ordine che »;

alla sesta riga, la parola « dei » si intende soppressa;

alla sesta riga la parola « Mendicanti » si intende sostituita dalla parola « mendicante »;

alla ventiduesima riga la parola « ordine » si intende sostituita dalla parola « orbe »;

alla ventiquattresima riga le parole « e il » si intendono sostituite dalla parola « in ».

A pagina 36, prima colonna, alla riga trentacinquesima, le parole « che è stato ricordato anche prima » si intendono sostituite dalle parole « quest'ultimo ».

A pagina 37, prima colonna, all'undicesima riga, le parole « in un » si intendono sostituite dalla parola « nel »;

alla dodicesima riga, le parole « da poco ripubblicato » si intendono soppresse.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 21,45.